

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA****DEL 20 LUGLIO 2018**

Oggi 20 luglio 2018, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la sala dell'auditorium "Modernissimo" sita in Piazza Libert  si   riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ANITA S.r.l.. Assume la Presidenza dell' Assemblea il dott. Danilo ZENDRA, Amministratore Unico della Societ , il quale

**CONSTATA E FA CONSTASTARE CHE**

1. l'Assemblea   stata regolarmente convocata;
2. Sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano il 71,61% del capitale sociale;
3. Per il Collegio Sindacale   presente il Sindaco Effettivo dott. Giuseppe CASTELLETTI mentre risultano assenti giustificati il dott. Andrea MANZONI, Presidente, e la dott.ssa Iole BERGAMINI, Sindaco Effettivo.

Il tutto risulta dal foglio presenze che, unitamente alle deleghe di partecipazione, sar  conservato agli atti della Societ .

L'Amministratore Unico dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Adeguamento della Societ  alle previsioni del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante il Testo unico delle societ  a partecipazione pubblica, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, ed assunzione delle necessarie determinazioni;
2. Assunzione delle necessarie determinazioni in ordine alla cessazione dell'affidamento diretto della concessione di teleriscaldamento da parte del Comune di Alzano Lombardo, sia in relazione alle condizioni originarie di affidamento del servizio, sia in relazione alle condizioni sopravvenute in base al quadro normativo e agli oneri a carico della Societ ;
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
4. Varie ed Eventuali.

\*\*\*

L'Amministratore Unico, ai sensi di statuto e con il *placet* dell'Assemblea, chiama il Dott. Carlo CARLESSI a svolgere l'ufficio di Segretario. Il dott. CARLESSI ringrazia ed accetta. L'Amministratore Unico, dott. Danilo ZENDRA, procede quindi ad una breve illustrazione dei punti all'OdG, proponendo di trattarli in modo congiunto, vista la contiguità degli argomenti e l'assemblea, al riguardo, nulla ha da eccepire

- 1. Adeguamento della Società alle previsioni del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante il Testo unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, ed assunzione delle necessarie determinazioni;–**
- 2. Assunzione delle necessarie determinazioni in ordine alla cessazione dell'affidamento diretto della concessione di teleriscaldamento da parte del Comune di Alzano Lombardo, sia in relazione alle condizioni originarie di affidamento del servizio, sia in relazione alle condizioni sopravvenute in base al quadro normativo e agli oneri a carico della Società;**

L'Amministratore Unico dott. Danilo ZENDRA rammenta ai Soci quanto emerso nel corso dell'ultima riunione, ovvero come si fosse deliberato di concedere al Comune di Alzano Lombardo un ulteriore periodo di tempo per addivenire alla formulazione di una proposta concreta per una soluzione consensuale stragiudiziale, anche tramite l'affidamento di un incarico ad un legale di parte Anita. Il legale, avv.to MALANCHINI, di Milano, ha preso contatto con il legale del Comune di Alzano, avv.to BERTOLINO, ed ha predisposto una relazione che il dott. ZENDRA ha inviato nella serata di ieri ai Soci di riferimento e di cui darà lettura in riunione oggi. La relazione, conservata agli atti della Società, illustra i possibili scenari per una soluzione consensuale basata però sul mantenimento di quanto già precedentemente deliberato, ovvero che la stagione termica appena conclusa sarà l'ultima gestita da Anita. Il dott. ZENDRA procede quindi con la lettura del testo della relazione dell'avv.to MALANCHINI, relazione che, come detto rimane agli atti della Società e si allega al presente verbale sub a).

Durante l'esposizione il dott. ZENDRA si sofferma lungamente su tutti punti della relazione spiegandone accuratamente tutti gli aspetti economici e procedurali. In particolare, giunto al punto 4., relativamente alla necessità di sottoporre la soluzione prospettata dalla relazione al vaglio del Consiglio Comunale, per quanto concerne :

Comune di Alzano Lombardo, e dell'assemblea dei soci per quanto concerne Anita, il dott. ZENDRA dà lettura della richiesta, di seguito riportata a verbale, di rinvio della seduta odierna inviata dal Sindaco del Comune di Alzano, arch. Camillo BERTOCCHI:

*“OGGETTO: RICHIESTA RINVIO ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL 20 LUGLIO ORE 18,00*

*In riferimento all'oggetto, giusta nota pervenuta in data 06/07/2018 assunta al num,prot.13740, in considerazione degli argomenti posti all'odg rispetto ai quali si ritiene necessaria la presenza del socio Comune di Alzano Lombardo, considerata la contestuale assenza del sottoscritto e del Vice sindaco-Assessore delegato in materia, del resto già nota alla S.V., si richiede il rinvio della seduta ad altra data. Si comunica sin d'ora propria disponibilità a far data dal 24 luglio p.v. Certo della comprensione distintamente saluta. Alzano Lombardo, 16.07.2018”*

Il dott. ZENDRA, riferisce che, dopo essersi confrontato con i Soci di riferimento e considerato come le proposte contenute nella relazione ricalchino, sostanzialmente, quanto già discusso e deliberato in passato, non presentando novità di rilievo da trattare, e come, oltretutto, la riunione dovrà deliberare se proporre o meno al Consiglio Comunale di Alzano una risoluzione consensuale, si sia ritenuto di non accettare la richiesta di rinvio. Ciò consente anche di evitare ulteriori dilazioni temporali.

A seguito della decisione di svolgere comunque la riunione in data di oggi, l'arch. Camillo BERTOCCHI ha inviato una ulteriore comunicazione che, anche su richiesta dello stesso, viene verbalizzata di seguito: *“Mi spiace molto non sia stata accolta la mia richiesta di posticipare di 4 (quattro) giorni l'assemblea dei soci per potervi partecipare di persona, visto che come ampiamente preannunciato questa settimana sono in ferie (anche il mio vice). La richiesta mi pareva ancor più fondata in considerazione del fatto che l'avvocato Malanchini ha contattato per la prima volta il legale del comune di Alzano lo scorso venerdì 13 e solo stanotte abbiamo ricevuto la relazione dell'avvocato Malanchini che mi pare tracci scenari nuovi rispetto a quelli fino ad oggi ipotizzati. Prendendo atto della decisione dei soci e chiedendo di mettere a verbale la presente mail, auguro a tutti voi buon lavoro. Cordiali saluti. IL SINDACO Camillo Bertocchi”*. A questo punto, il dott. ZENDRA prosegue nell'esposizione, soffermandosi approfonditamente, dei rimanenti

contenuti della relazione dell'avv.to Malanchini contenuti al p.to 5) Proposta di Deliberazione.

Al termine, il dott. ZENDRA cede la parola ai Soci.

Chiede la parola il Comune di Gazzaniga che approva quanto esposto pur lamentando il fatto di non aver ricevuto in anticipo il testo della relazione dell'avv.to MALANCHINI.

Risponde il dott. ZENDRA che l'aver anticipato solo ai soci di riferimento il testo della relazione è dovuto alla ristrettezza dei tempi, la relazione è stata ricevuta solo ieri in tarda serata, e che, in ogni caso, qualsiasi dubbio verrà chiarito prima di arrivare alla votazione.

Una copia cartacea della relazione viene poi consegnata al sindaco di Gazzaniga e ad altri Soci che ne hanno fatto richiesta.

Il sindaco di Gazzaniga esprime poi la perplessità sul termine dei 10 giorni per la convocazione del Consiglio Comunale di Alzano, ritenendo troppo stringente il termine.

Chiede poi se i punti della proposta possano essere oggetto di contrattazione da parte del Comune di Alzano. Il dott. ZENDRA risponde che quanto nella relazione rappresenta una proposta che tiene conto di quanto previsto dalla cd. MADIA e di quanto deliberato in passato dalla stessa Anita circa i costi, ed è necessario il passaggio in Consiglio Comunale per la valutazione. Per quanto riguarda il termine dei 10 giorni, questo non va inteso perentoriamente, potendo prevedersi una piccola elasticità.

Chiede la parola il Comune di SUISIO, chiedendo che quando si andrà alla votazione, questa venga effettuata per ciascun singolo punto della relazione e chiede che sia chiaro soprattutto che questa sarà ultima stagione termica gestita da Anita.

Il dott. ZENDRA conferma che la votazione sarà fatta su ciascun singolo punto.

Chiede la parola il Comune di Valbrembo, il quale esprime preoccupazione per la attesa riduzione di dividendi distribuibili, di cui si è dato atto nel corso delle precedenti assemblee e che è stata oggetto di comunicazione inviata dall'Amministratore Unico a tutti i Soci. Il Comune di Valbrembo stigmatizza come, pur essendo vero che la maggior parte della riduzione rispetto all'anno prima sia dovuta al fatto che i dividendi Unigas sono più bassi, parte comunque importante della riduzione sia da ascrivere al TLR. Sulla base di questa evidenza, propone che, in caso di disaccordo con il Comune di Alzano circa la risoluzione consensuale, oltre al recesso unilaterale, venga valutata, sulla base di quant'

previsto dal codice civile, la possibilità di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che nel 2012 hanno portato Anita ad accettare un affidamento diretto della gestione del TLR, affidamento in contrasto con l'oggetto sociale. In altri termini si deve valutare la possibilità di promuovere una azione risarcitoria verso gli amministratori dell'epoca, sì da lenire il danno cagionato ad Anita. Inoltre, sostiene il Comune di Valbrembo, una volta dimostrato che gli amministratori dell'epoca hanno agito in palese contrasto con l'oggetto sociale, commettendo una grave irregolarità nella gestione, la pena sarebbe l'annullabilità dell'atto di affidamento. Riassumendo, in caso di disaccordo, il Comune di Valbrembo chiede espressamente che si rinunci unilateralmente a proseguire nel contratto con il Comune di Alzano e che si promuova una azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo dell'epoca per ottenere, oltre ad un "rimborso" delle perdite accumulate dal TLR, la annullabilità dell'atto di affidamento.

Alle ore 19.00 entra in sala il dott. MANZONI, Presidente del Collegio Sindacale, inizialmente assente giustificato per impegni lavorativi, ed il dott. ZENDRA lo ammette alla discussione.

Il Comune di Valbrembo, inoltre, sottolinea anche come l'affidamento sia stato avallato da amministratore che, probabilmente, si trovava in una situazione di conflitto di interessi non dichiarata per la sua vicinanza con il Comune di Alzano.

Il dott. ZENDRA ringrazia il Comune di Valbrembo e cede la parola al Comune di Albino che chiede quale sarà il destino degli investimenti in impianti quando si arriverà al recesso dal contratto. Il dott. ZENDRA risponde ricordando quanto già comunicato ai Soci in data 6 luglio 2018, ovvero che le quote di ammortamento residue del valore della concessione che, al 30/06/2018, sono pari ad € 353.660,98. Non potendo essere spalmate sul periodo residuo della concessione, queste incideranno interamente con segno negativo nel bilancio di contabilizzazione. Per lenire l'impatto, il dott. ZENDRA chiederà all'Assemblea di valutare l'ipotesi di utilizzo delle riserve disponibili. Inoltre, recependo anche, come detto sopra, la richiesta del Comune di Suisio, la votazione odierna interesserà la proposta al Comune di Alzano punto per punto, ivi quindi compresi i punti I.1 e I.2 che recitano: *"I.1 Anita si impegna a rinunciare a qualsiasi richiesta nei confronti del Comune di Alzano Lombardo, a titolo di indennizzo e/o di risarcimento, per*

*la valorizzazione della centrale termica realizzata a servizio della rete di teleriscaldamento.*

*1.2 Anita si impegna a rinunciare a qualsiasi ulteriore azione in merito alla nullità della concessione e ai relativi crediti risarcitori e/o restitutori, nonché in relazione alle perdite registrate nel corso del periodo di efficacia della concessione.”*

Chiede la parola il dott. MANZONI che, richiamandosi all'intervento del Comune di Valbrembo, specifica come l'eventuale azione di responsabilità, nei confronti dell'organo amministrativo dell'epoca, sia slegata dal fatto che con il Comune di Alzano si trovi un accordo o meno. In altri termini, se si ritiene che gli amministratori dell'epoca abbiano cagionato un danno alla società, questo danno non viene sanato da un eventuale accordo sic et simpliciter. Quindi, a meno che l'accordo non preveda la corresponsione da parte del Comune di Alzano di un risarcimento atto a riparare il danno, accordo con il Comune di Alzano e azione di responsabilità rappresentano aspetti ben distinti e indipendenti della questione.

Prende la parola il Comune di Ponte San Pietro che ripercorre, anche a favore di quei Soci che sono stati meno presenti nelle Assemblee passate, l'iter di questa annosa questione del TLR e concorda con la considerazione del dott. MANZONI sottolineando, però, come in questa sede la questione principale sia porre fine quanto prima a questa situazione, cercando l'accordo con il Comune di Alzano tramite la proposta in discussione.

Prende la parola il Comune di Treviglio che, concordando con il Comune di Ponte San Pietro, esprime il vivo augurio che il Comune di Alzano Lombardo aderisca ai contenuti della proposta e propone di evitare, in quanto non all'OdG odierno, di discutere di eventuali azioni di responsabilità per concentrarsi invece sull'approvazione della proposta che pare congrua e condivisibile.

Riprende la parola il Comune di Ponte San Pietro evidenziando come un accordo con il Comune di Alzano Lombardo sia auspicabile anche in vista dell'affinamento del noto progetto in via di sviluppo con Ascopiave Spa.

A questo punto il dott. ZENDRA, prima di proseguire, anticipando il **p.to 3** dell'OdG, informa l'Assemblea di aver incontrato i Sindaci dei Comuni di Ponte Nossa e Almenno San Bartolomeo e di aver concordato un successivo, ulteriore, incontro con entrambi.

Informa poi che si incontrerà a breve con gli esponenti di Cogeide Spa e del Comune di Gandino per cercare di ottenere un accordo che ponga fine alle note questioni in essere.

Riprende la parola il Comune di Valbrembo per tornare sulla necessità di Anita di esperire una azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo dell'epoca, perché il danno c'è ed è concreto e Anita è una società pubblica a tutti gli effetti. La mancata azione in tal senso esporrebbe i Soci a responsabilità pesanti. Non perseguire una azione di responsabilità, inoltre, comporterebbe la necessità di informare la Corte dei Conti.

Prende la parola il Comune di Nembro che approva la proposta e considera anche congruo il termine di 10 giorni per la convocazione del Consiglio Comunale di Alzano e stigmatizza necessità di avere il tempo adeguato per informare gli utenti del TLR di eventuali variazioni nella fornitura.

Prende la parola il Comune di Mozzanica per elogiare il testo della proposta che si andrà a votare e per deprecare l'assenza a questa riunione tanto del Sindaco quanto del Vice Sindaco di Alzano Lombardo.

Prende la parola il Comune di Caravaggio che mostra soddisfazione per il testo della proposta che formalizza tutto il lavoro svolto sinora. Inoltre, sulla possibilità di esperire azioni di responsabilità, pur concordando con quanto esposto sinora, ricorda come questo argomento non sia all'OdG di oggi e propone pertanto di rimandarne a prossime riunioni la trattazione.

Segue una piccola discussione tra i Soci circa la perentorietà del termine di 10 giorni per la convocazione del Consiglio Comunale di Alzano ed il Comune di Treviglio ribadisce necessità di considerare tale termine con un po' di elasticità, nell'ordine di qualche giorno.

Il dott. ZENDRA informa l'Assemblea che provvederà alla consultazione del legale per la valutazione di quali atti e delibere si debbano prendere in considerazione al fine di tutelare la posizione dei Soci in riferimento alle tematiche conseguenti all'eventuale accordo.

Il dott. ZENDRA passa quindi a chiedere all'Assemblea di esprimersi circa l'approvazione dei due punti dell'OdG.

Sul punto 1. Adeguamento della Società alle previsioni del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante il Testo unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, ed assunzione delle necessarie determinazioni:

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva.

Sul punto 2. 2. Assunzione delle necessarie determinazioni in ordine alla cessazione dell'affidamento diretto della concessione di teleriscaldamento da parte del Comune di Alzano Lombardo, sia in relazione alle condizioni originarie di affidamento del servizio, sia in relazione alle condizioni sopravvenute in base al quadro normativo e agli oneri a carico della Società:

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva punto per punto la proposta di cui all'allegato a) e come di seguito riportata:

*“proseguire nel percorso di definizione di una soluzione consensuale, che preveda i seguenti contenuti essenziali, anche a fini di transazione preventiva di eventuali controversie:*

*I. Obbligazioni assunte da Anita S.r.l.*

*I.1 Anita si impegna a rinunciare a qualsiasi richiesta nei confronti del Comune di Alzano Lombardo, a titolo di indennizzo e/o di risarcimento, per la valorizzazione della centrale termica realizzata a servizio della rete di teleriscaldamento.*

*I.2 Anita si impegna a rinunciare a qualsiasi ulteriore azione in merito alla nullità della concessione e ai relativi crediti risarcitori e/o restitutori, nonché in relazione alle perdite registrate nel corso del periodo di efficacia della concessione.*

*I.3 Anita si impegna ad indire una procedura volta a sollecitare la manifestazione di interesse, da parte di potenziali operatori, per la gestione del servizio di teleriscaldamento nel periodo intercorrente tra la rinuncia all'affidamento e il completamento dell'affidamento del servizio da parte del Comune di Alzano Lombardo.*

*II. Obbligazioni assunte dal Comune di Alzano Lombardo*

*II.1 Il Comune di Alzano Lombardo si impegna a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti degli atti adottati da Anita S.r.l. per la cessazione del rapporto concessorio.*

*II.2 Il Comune di Alzano Lombardo si impegna a completare l'affidamento del servizio di teleriscaldamento, o ad assumerne comunque la gestione, entro il termine di sei mesi fissato dall'articolo 16, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.*

*III.3 Nel caso in cui la procedura per la sollecitazione di manifestazioni di interesse, indetta da Anita, non consenta di individuare un soggetto qualificato alla gestione del servizio, il Comune di Alzano Lombardo si impegna ad assumere la gestione del servizio a partire dall'avvio dell'anno termico 2018-2019.*

*III.4 Nel caso in cui la procedura per la sollecitazione di manifestazioni di interesse, indetta da Anita, consenta di individuare un soggetto idoneo a gestire l'attività nelle more dell'affidamento da parte del Comune di Alzano Lombardo, il Comune di Alzano Lombardo si obbliga a tenere indenne Anita S.r.l. da ogni onere, perdita o costo derivante da tale gestione.*

*Sempre nell'ambito del secondo punto all'ordine del giorno, Anita chiederà al Comune di Alzano Lombardo di voler convocare il Consiglio comunale entro 10 giorni dalla presente assemblea, ai fini della decisione sul punto. In mancanza, o in caso di decisione negativa, Anita procederà all'adozione degli atti necessari, con ogni riserva di tutela"*

Alle 20.00 il dott. ZENDRA, verificato che non vi sono altre domande, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

  
\_\_\_\_\_  
Carlo Carlessi

L'Amministratore Unico

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Zendra

Allegato a)

**Oggetto: Anita S.r.l. – cessazione dell'affidamento diretto, da parte del Comune di Alzano Lombardo, della concessione del suolo e del sottosuolo pubblico per l'installazione di infrastrutture destinate alla produzione ed al vettoriamento del servizio di teleriscaldamento**

Di seguito si ricapitolano, in sintesi, aspetti di interesse ai fini dell'assemblea dei soci di Anita S.r.l. (“Anita”) convocata per il 20 luglio p.v., secondo l'avviso di convocazione trasmesso il 5 luglio u.s.

L'esposizione è articolata secondo il seguente ordine:

- (1) natura e struttura di Anita (§ 1);
- (2) affidamento diretto della concessione di teleriscaldamento da parte del Comune di Alzano Lombardo (§ 2);
- (3) applicazione delle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 (cd. decreto “Madia”), come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, all'affidamento diretto (§ 3)
- (4) azioni conseguenti (§ 4);
- (5) proposta di deliberazione (§ 5).

\* \* \*

## 1. Natura e struttura di Anita S.r.l.

**1.1** Anita S.r.l. è stata costituita il 30 ottobre 2009<sup>1</sup> mediante conferimento di partecipazioni sociali in Unigas Distribuzione S.r.l., esercente il servizio di distribuzione del gas naturale, da parte di trentadue Comuni della Provincia di Bergamo<sup>2</sup>, di un Comune della Provincia di Milano<sup>3</sup>, della Provincia di Bergamo e di due società a partecipazione pubblica<sup>4</sup> (il numero dei soci è stato successivamente incrementato con l'ingresso di sei ulteriori Comuni della Provincia di Bergamo<sup>5</sup>).

**1.2** L'oggetto sociale di Anita consiste nella gestione delle partecipazioni sociali dei Comuni soci<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Con scadenza al 31 dicembre 2050, con iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo il 24 novembre 2009 (capitale sociale attuale pari ad Euro 813.732,73, interamente versato)

<sup>2</sup> Albino, Arzago d'Adda, Alzano Lombardo, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cazzato Sant'Andrea, Cene, Clusone, Fara Gera d'Adda, Fiorano al Serio, Fornovo San Giovanni, Gandino, Gazzaniga, Misano Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Nembro, Pagazzano, Parre, Pognano, Ponte Nozza, Pontirolo Nuovo, Piario, Pradalunga, Premolo, Treviglio, Spirano, Villa d'Ogna.

<sup>3</sup> Cassano d'Adda.

<sup>4</sup> Linea Servizi S.r.l. e Cogeide S.p.a.

<sup>5</sup> Ardesio, Cassano Sant'Andrea, Ponte San Pietro, Pontirolo Nuovo, Suisio, Valbrembo.

<sup>6</sup> Recante classificazione secondo il codice ATECORI 2007 sub “64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)”, l'oggetto sociale riportato nello statuto di Anita S.r.l. è il seguente: « 1. La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti o costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, come pure di energia elettrica.

2. In specie, la società ha lo scopo di:

- attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli Enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa;
- esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente all'organizzazione e gestione delle società partecipate, in conformità alle prerogative ed alla responsabilità alle stesse assegnate dalle rispettive previsioni statutarie e pattizie;

Allegato a)

Lo statuto non reca previsioni particolari, in ordine al controllo societario, in deroga alla normativa del Codice civile<sup>7</sup> (né risulta l'adozione di patti parasociali).

\* \* \*

## 2. Affidamento diretto del servizio di teleriscaldamento da parte del Comune di Alzano Lombardo

2.1 Il 20 maggio 2014 il Comune di Alzano Lombardo ha proceduto all'affidamento diretto della « *Concessione alla società partecipata Anita S.r.l. del suolo e sottosuolo pubblico per l'installazione di infrastrutture destinate alla produzione ed al vettoriamento del teleriscaldamento nell'ambito dell'affidamento del servizio di gestione della rete attualmente esistente* », con scadenza al 2042.

2.2 Tale affidamento diretto è stato dunque disposto in favore di una società (Anita): (1) avente natura e funzione di holding di partecipazioni; (2) non soggetta al controllo da parte dell'Amministrazione (titolare di una partecipazione pari al 6,61%); (3) a sua volta titolare di una partecipazione in una società (Unigas Distribuzione S.r.l.), soggetta al controllo congiunto di Anita e di Ascopiave S.p.a. (società le cui azioni sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.a.<sup>8</sup>).

\* \* \*

## 3. Applicazione delle disposizioni delle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 (cd. decreto "Madia"), come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, all'affidamento diretto del servizio di teleriscaldamento

3.1 Come noto, il d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, impone all'articolo 26 l'adeguamento degli statuti delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni ivi contenute<sup>9</sup>, e detta una serie di prescrizioni al successivo l'articolo 16, dedicato alle previsioni

---

- prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale, nonché prestare servizi in genere in favore delle società partecipate.

3. La società potrà inoltre:

- assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d'interesse economico generale, nell'ambito di competenza degli Enti locali soci;
- concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società partecipate, avuto riguardo all'entità economica e all'importanza strategica delle partecipazioni detenute;
- prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra forma di garanzia, anche reale, a fronte di debiti propri e delle società partecipate, avuto riguardo, per quest'ultime, all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute.

4. La società potrà compiere, in via comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare, ritenuta strettamente necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5. In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi d'investimento, ai sensi del d.gs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli intermediari finanziari o a soggetti iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni ».

<sup>7</sup> L'unica previsione di rilievo concerne la natura dei soci, in relazione alla quale l'articolo 5 dall'articolo 5, commi 2 e 3, dello statuto pone il seguente vincolo: « *In ragione della relazione strumentale tra la società e gli Enti locali soci (...) la compagine sociale è formata esclusivamente da Enti locali ovvero da società a maggioranza pubblica, controllate da Enti locali, della Provincia di Bergamo* »; « *Il vincolo soggettivo di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nell'eventualità di trasferimento delle quote (...)* ».

<sup>8</sup> La partecipazione di Anita in Unigas Distribuzione S.r.l. è pari al 51,14%, mentre la quota residua è nella titolarità di Ascopiave S.p.a. (le cui azioni sono quotate nel segmento STAR del mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.a.) a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato. L'operazione che ha portato all'acquisizione, da parte di Ascopiave S.p.a., della partecipazione pari al 48,86% del capitale sociale di Unigas Distribuzione S.r.l., è stata oggetto del provvedimento C10821 del 9 dicembre 2019 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel quale si è rilevato come « *[n]el mercato della distribuzione del gas naturale l'operazione comunicata comporterà la mera sostituzione di un operatore monopolista locale - Unigas - con il soggetto che ne acquisirà il controllo congiunto, Ascopiave* » (così come nella nota integrativa al bilancio di Unigas Distribuzione S.r.l. del 2017: « *La società è soggetta al controllo congiunto dei due soci* »).

<sup>9</sup> Il termine per l'adeguamento è fissato, peraltro, al 31 luglio 2017.

Allegato a)

statutarie delle società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici<sup>10</sup> (cd. società *in house*). Tali prescrizioni, in sintesi, ribadiscono la necessità che gli affidamenti diretti soddisfino due condizioni:

- (a) l'Amministrazione affidante deve mantenere sulla società affidataria un controllo analogo<sup>11</sup> a quello esercitato sui propri servizi (o un controllo analogo congiunto con altre Amministrazioni);
- (b) il fatturato della società affidataria deve derivare per oltre l'80% nello svolgimento di compiti affidati dall'ente pubblico socio (o dagli enti pubblici soci).

**3.2** In particolare, il comma 3 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016 prescrive che gli statuti delle società destinatarie di affidamenti diretti debbano riportare il limite dell'80% del fatturato derivante da compiti affidati dall'ente pubblico socio (o dagli enti pubblici soci). Il successivo comma 3 prevede che il mancato rispetto di tale limite di fatturato « *costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile* », e rinvia all'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2016 in ordine alle prerogative di vigilanza da parte dell'apposita struttura del Ministero dell'economia e delle finanze dedicata alle società a partecipazione pubblica.

**3.3** Il comma 5 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016 disciplina il procedimento attraverso il quale è possibile sanare la grave irregolarità, conseguente all'affidamento diretto in mancanza delle condizioni di legge, prevedendo:

- la rinuncia all'affidamento diretto da parte della società affidataria;
- l'obbligo, per l'Amministrazione affidante, di ri-affidare le attività, entro sei mesi dalla rinuncia, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

<sup>10</sup> Testualmente: « *1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

*2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*

- (a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
- (b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
- (c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

*3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*

**3-bis.** *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

**4.** *Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.*

**5.** *Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.*

**6.** *Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.*

**7.** *Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.»*

<sup>11</sup> Intendendosi per controllo analogo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 175/2016 « *la situazione in cui l'amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata* »;

Allegato a)

Nelle more della conclusione del ri-affidamento (entro sei mesi dalla rinuncia), è previsto che la società rinunciante continui a fornire il servizio (senza tuttavia che si preveda l'ultrattività delle condizioni dell'affidamento diretto, non più efficace a seguito di rinuncia).

3.4 Verificando la natura e la funzione di Anita alla luce del d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, e l'affidamento diretto da parte del Comune di Alzano Lombardo, non risultano la sussistenza di elementi che possano costituire il fondamento delle condizioni prescritte dall'articolo 16 citato (*i.e.* assoggettamento al controllo analogo da parte del Comune di Alzano Lombardo e fatturato superiore all'80% derivante da compiti affidati dal Comune socio).

\* \* \*

#### 4. Azioni conseguenti

4.1 Si pone pertanto l'esigenza, per Anita, di procedere nell'adeguamento alle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016, conformemente a quanto già deliberato dall'assemblea dei soci<sup>12</sup>, operando prudentemente al fine di evitare contestazioni circa irregolarità nella gestione sociale. Al contempo, la società intende mantenere un rapporto collaborativo con il Comune di Alzano Lombardo, ai fini della gestione del periodo necessario per la presa in carico del servizio da parte dell'Amministrazione.

4.2 Conformemente a quanto deliberato dall'assemblea dello scorso 27 giugno 2018, l'amministratore unico della società ha avviato le necessarie interlocuzioni con il Comune di Alzano Lombardo.

4.3 Dalle interlocuzioni intervenute è emerso quanto segue:

- Anita è disponibile a rinunciare a qualsiasi pretesa (a titolo di indennizzo e/o risarcimento) per quanto concerne la valorizzazione degli impianti realizzati ed acquisiti al patrimonio comunale;
- Anita è altresì disponibile ad indire una procedura volta a sollecitare manifestazioni di interesse, da parte di operatori qualificati, per la gestione del servizio di teleriscaldamento nel periodo interinale prodromico alla presa in carico da parte del Comune di Alzano Lombardo, a condizione che l'Amministrazione tenga indenne Anita dalle perdite di gestione che dovessero verificarsi;
- il Comune di Alzano Lombardo è disponibile, nel caso in cui nessun operatore qualificato manifesti l'interesse ad assumere il servizio nel corso del periodo interinale, a prendere in carico il servizio sin dall'avvio dell'anno termico 2018-2019.

4.4 Al fine di procedere nel valutare la percorribilità di una soluzione di risoluzione consensuale della questione, entrambi i soggetti si sono riservati di sottoporre tale soluzione al vaglio del

---

<sup>12</sup> Con delibera dell'assemblea dei soci in data 24 luglio 2017.

Allegato a)

Consiglio comunale, per quanto concerne il Comune di Alzano Lombardo, e dell'assemblea dei soci per quanto concerne Anita (assemblea convocata, per l'appunto, per l'adeguamento al d.lgs. n. 175/2016 anche per quanto concerne la cessazione dell'affidamento diretto del servizio di teleriscaldamento).

\* \* \*

## 5. Proposta di deliberazione

5.1 In base al quadro fattuale e normativo richiamato, e alle interlocuzioni intervenute, la proposta di deliberazione dell'assemblea sociale potrà fissare i seguenti indirizzi per l'azione di Anita:

- (1) quanto al primo punto all'ordine del giorno (i.e. adeguamento al d.lgs. n. 175/2016) procedere con gli atti necessari;
- (2) quanto al secondo punto all'ordine del giorno (i.e. cessazione della concessione direttamente affidata dal Comune di Alzano Lombardo) proseguire nel percorso di definizione di una soluzione consensuale, che preveda i seguenti contenuti essenziali, anche a fini di transazione preventiva di eventuali controversie: «

### ***I. Obbligazioni assunte da Anita S.r.l.***

*I.1 Anita si impegna a rinunciare a qualsiasi richiesta nei confronti del Comune di Alzano Lombardo, a titolo di indennizzo e/o di risarcimento, per la valorizzazione della centrale termica realizzata a servizio della rete di teleriscaldamento.*

*I.2 Anita si impegna a rinunciare a qualsiasi ulteriore azione in merito alla nullità della concessione e ai relativi crediti risarcitori e/o restitutori, nonché in relazione alle perdite registrate nel corso del periodo di efficacia della concessione.*

*I.3 Anita si impegna ad indire una procedura volta a sollecitare la manifestazione di interesse, da parte di potenziali operatori, per la gestione del servizio di teleriscaldamento nel periodo intercorrente tra la rinuncia all'affidamento e il completamento dell'affidamento del servizio da parte del Comune di Alzano Lombardo.*

### ***II. Obbligazioni assunte dal Comune di Alzano Lombardo***

*II.1 Il Comune di Alzano Lombardo si impegna a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti degli atti adottati da Anita S.r.l. per la cessazione del rapporto concessorio.*

*II.2 Il Comune di Alzano Lombardo si impegna a completare l'affidamento del servizio di teleriscaldamento, o ad assumerne comunque la gestione, entro il termine di sei mesi fissato dall'articolo 16, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.*

*III.3 Nel caso in cui la procedura per la sollecitazione di manifestazioni di interesse, indetta da Anita, non consenta di individuare un soggetto qualificato alla gestione del servizio, il Comune di Alzano*

Allegato a)

*Lombardo si impegna ad assumere la gestione del servizio a partire dall'avvio dell'anno termico 2018-2019.*

**III.4** *Nel caso in cui la procedura per la sollecitazione di manifestazioni di interesse, indetta da Anita, consenta di individuare un soggetto idoneo a gestire l'attività nelle more dell'affidamento da parte del Comune di Alzano Lombardo, il Comune di Alzano Lombardo si obbliga a tenere indenne Anita S.r.l. da ogni onere, perdita o costo derivante da tale gestione. ».*

Sempre nell'ambito del secondo punto all'ordine del giorno, Anita chiederà al Comune di Alzano Lombardo di voler convocare il Consiglio comunale entro 10 giorni dalla presente assemblea, ai fini della decisione sul punto. In mancanza, o in caso di decisione negativa, Anita procederà all'adozione degli atti necessari, con ogni riserva di tutela.